

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**

**Appalto pubblico di forniture**

procedura: aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023  
criterio: del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs n. 36/2023

**Per la fornitura di carburante (gasolio)**  
**tipo autotrazione per le navi della Navigazione Lago d'Iseo**  
**CIG: B1B910DB3F**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 - Ammontare della fornitura .....	3
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri .....	4
Art. 4 - Norme generali sull'esecuzione della fornitura.....	5
Art. 5 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....	5
Art. 6 – Modalità di ordinazione della fornitura.....	5
Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura .....	6
Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture .....	6
Art. 9 - Termini di validità del contratto .....	7
Art. 10 – Clausola risolutiva espressa .....	8
Art. 11 – Recesso e risoluzione.....	9
Art. 12 – Pagamenti.....	10
Art. 13 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti .....	10
Art. 14 – Garanzia definitiva .....	11
Art. 15 – Controversie .....	12
Art. 16 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	12
Art. 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	12

## Art. 1 - Oggetto del contratto

1. L'oggetto del contratto consiste nella consegna, al Committente, del seguente carburante: gasolio per autotrazione, con caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 590 e tenore massimo di zolfo pari a 0.001%, per i motori diesel delle navi della Navigazione Lago d'Iseo come meglio quantificato e specificato nel presente Capitolato.
2. L'oggetto della fornitura è finalizzato alle consegne frazionate del carburante nei due depositi da 9.000 litri cadauno siti in località Costa Volpino (BG) e nel deposito di 9.000 litri sito in località Iseo (BS).
3. La quantità presunta della fornitura sarà di circa 500.000 litri annuali.
4. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## Art. 2 - Ammontare della fornitura

1. L'importo stimato e presunto della fornitura, in base al costo litro attuale e alla quantità presunta totale, è previsto in euro 704.268,15 annui pari a euro 2.112.804,46 per un triennio (litri totali 1.500.000 pari a 500.000 annuali) e euro 1.408.536,30 per il biennio opzionale (litri totali 1.000.000), alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3; pari a un totale complessivo di euro 3.521.340,76.
2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal presente Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. La fornitura del gasolio per i successivi 24 mesi al triennio, per euro 1.408.536,30, è opzionale. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, pari a euro 2.112.804,46, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; il Committente esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

4. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di accisa ed è soggetto all'IVA alle aliquote di legge.
5. L'importo contrattuale è costituito dal prodotto tra il prezzo al litro, come definito dal successivo comma 9), e la quantità presunta della fornitura di cui al precedente articolo 1, comma 3.
6. Il contratto è stipulato **"a misura"** per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive quantità regolarmente ordinate e fornite.
7. Ad insindacabile discrezione del Committente, la fornitura potrà essere ampliata o ridotta con un'alea del 20% (venti per cento) in più o in meno rispetto all'importo contrattuale, senza che ciò dia luogo a indennizzi, maggiorazioni, danni o altre forme di ristoro economico a favore del fornitore.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'ampliamento della fornitura deve essere comunicato al fornitore entro il termine massimo della scadenza del contratto di cui al successivo articolo 9 comma 1; al contrario la riduzione della fornitura sarà stabilita e accettata automaticamente qualora lo stesso termine sia spirato senza che il Committente abbia trasmesso al fornitore alcun altro ordine.
9. Il vincolo contrattuale è costituito dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, da applicare **sul prezzo al litro** di mercato del gasolio per autotrazione (al netto di IVA e accisa) determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra "pagamento differito".
10. Dall'affidamento della fornitura non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà del Committente di rivolgere l'affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo competa al fornitore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

### Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri

1. In caso di norme del capitolato d'oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della fornitura; per ogni

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile in materia di interpretazione del contratto.

## **Art. 4 - Norme generali sull'esecuzione della fornitura**

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate da parte del fornitore tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia.
2. Sono a carico del Fornitore anche tutte le responsabilità per inquinamenti, nelle acque del lago o negli insediamenti dove sono ubicate le cisterne, dovuti a fuoriuscita di gasolio durante la fase di rifornimento.
3. Il committente si riserva la facoltà di verificare la quantità consegnata e di procedere, al momento della consegna, alla presenza del fornitore, o di persona di sua fiducia con le reciproche garanzie, al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, potrà essere inviato al laboratorio per le relative analisi.
4. Qualora, all'atto della consegna della merce, non fosse presente nè il fornitore nè un suo delegato, i prelievi dei campioni dovranno intendersi regolari ai sensi di legge, anche se effettuati alla sola presenza della persona che accompagna la merce.
5. Nel caso in cui il gasolio non risultasse corrispondente ai requisiti chiesti, il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della partita.

## **Art. 5 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

## **Art. 6 – Modalità di ordinazione della fornitura**

1. Il gasolio è ordinato dal Committente con qualsiasi mezzo che rechi l'apprezzabile prova dell'avvenuto ricevimento dell'ordine, compreso il telefax e la posta elettronica.
2. Sono ammessi gli ordini verbali o telefonici a condizione che siano confermati entro 24 (ventiquattro) ore con le modalità di cui al comma 1 con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato l'ordine verbale nonché delle generalità dei soggetti che hanno effettuato l'ordine verbale; in tal caso per la data dell'ordine si intende quella relativa all'ordine verbale o telefonico.
3. Il gasolio è ordinato in più frazioni, nell'ambito del termine massimo di cui all'articolo 9, comma 1, e il Committente garantisce che, per ciascun ordine ovvero anche cumulativamente per più ordini la cui evasione può avvenire unitariamente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il materiale ordinato sarà sufficiente a coprire almeno una fornitura di litri 2.000 (duemila).

## **Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura**

1. Il gasolio fornito deve essere consegnato al Committente nelle seguenti località:
  - Via Nazionale n. 16 in Comune di Costa Volpino (BG), con consegne frazionate nei due serbatoi esterni da 9.000 Litri cadauno;
  - Via Canneto n. 21 in Comune di Iseo (BS), con consegne frazionate nel serbatoio esterno di 9.000 Litri.
2. Il sito dove deve avvenire la consegna è indicato dal Committente al momento dell'ordinazione, di cui all'articolo 6, tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
3. La consegna deve avvenire mediante autobotti munite di appositi dispositivi conta litri (o contatore volumetrico) che rilasceranno idonei documenti giustificativi e regolarmente sottoposto a vidimazione metrica, nel rispetto della normativa vigente nel settore.
4. Qualora la consegna non sia effettuata direttamente dal fornitore ma sia effettuata da un vettore da questo autorizzato o incaricato, il loro rapporto contrattuale non ha alcun rilievo per il Committente e non è in alcun modo opponibile a quest'ultimo.
5. Nei confronti del Committente ogni responsabilità relativa al trasporto e alla consegna del materiale resta in capo al fornitore.

## **Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture**

1. Il tempo massimo per la consegna del gasolio ordinato ai sensi dell'articolo 6, è stabilito come segue:
  - a) Costa Volpino con consegne frazionate nei due depositi da 9.000 litri cadauno – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
  - b) Iseo con consegne frazionate in deposito da 9.000 litri – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
2. Si specifica che nel conteggio delle 24 ore su indicate non si terrà conto dei giorni festivi e pertanto detto conteggio, sospeso all'inizio del giorno festivo, riprenderà a decorrere dal primo giorno feriale (il sabato è considerato giorno feriale e non festivo).
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, verrà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.
4. Le penali sono portate in detrazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, anche se questa si riferisca ad altro ordine o ad altra parte della fornitura eseguita puntualmente.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
6. Per forniture anticipate rispetto ai termini di cui al comma 1, non è previsto alcun premio di accelerazione.
7. Sono fatte salve le cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza del fornitore, compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, sospensione dei trasporti, incidenti, nonché eventuali condizioni di cattivo tempo che pregiudichino il transito stradale.
8. Le penali non sono dovute qualora il ritardo sia causato da responsabilità del Committente, per errata indicazione del luogo di fornitura o per altra causa.
9. A giustificazione del ritardo il fornitore non può invocare, in tutto o in parte, responsabilità di altre ditte, imprese, vettori, subfornitori o fornitori terzi, che siano da esso dipendenti, collegati delegati o in qualunque modo incaricati.

## Art. 9 - Termini di validità del contratto

1. Il termine di validità del contratto è stabilito in 36 mesi naturali consecutivi dalla sua stipula (tre anni).

2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine di cui all'articolo 2 (entro 3 mesi dalla data di scadenza ordinaria del contratto) l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
4. Le condizioni contrattuali sono applicabili a tutti gli ordini effettuati entro il predetto termine, anche se evasi successivamente.
5. Qualora il contratto sia ampliato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il termine di validità di cui al comma 1 resterà comunque invariato.
6. E' prevista eccezionalmente l'applicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 D. Lgs. 35/2023 (d'ora innanzi anche il "Codice"), dell'istituto della proroga della durata del contratto oltre i 36 mesi di durata ordinaria e oltre gli ulteriori 24 previsti in caso di fornitura opzionale, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente in quanto l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, anche per la proroga c.d. tecnica, che dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

## Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

1. Il ritardo del fornitore rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 1, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni comporta la facoltà per il Committente di risolvere il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. A prescindere dalla penale di cui al precedente art. 8, sono dovuti dal fornitore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto.



## Art. 11 – Recesso e risoluzione

1. Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando vi è accordo fra il Committente e il Fornitore della fornitura sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il Fornitore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte del fornitore; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, il Committente incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella fornitura dell'appaltatore; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo della fornitura e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del Fornitore della fornitura; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- h) perdita, da parte del Fornitore della fornitura, dei requisiti che hanno permesso di concorrere alla gara; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- i) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite del fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); il Committente incamera la cauzione definitiva;
- j) sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati previsti dall'articolo 94, comma 1, del Codice e la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto così come disposte dall'art. 94, comma 2, del Codice nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice e dei procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; il Committente incamera la cauzione definitiva.
- k) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dall'art. 122 del Codice.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 124 del Codice.

4. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e il Committente sarà titolata ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

## **Art. 12 – Pagamenti**

1. La Società provvederà al pagamento della fornitura al ricevimento di fattura mensile, con bonifico bancario scadente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

2. Il prezzo al litro, determinato con le modalità del precedente articolo 2, comma 6), è quello riferito al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso vigente al momento dell'ordine di consegna, di cui all'articolo 6) del presente capitolato d'onere.

3. Qualora entro i 20 (venti) giorni successivi ad una consegna il Committente comunichi per iscritto contestazioni in relazione ai vizi della fornitura, il termine di cui al comma 1 resta sospeso dalla data della predetta comunicazione e riprende a decorrere dal giorno successivo all'accertato rimedio ai vizi lamentati, posto in essere dal fornitore. La sospensione non ha efficacia qualora il fornitore dimostri o certifichi in tempo utile l'inesistenza di vizi lamentati e denunciati.

## **Art. 13 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

## Art. 14 – Garanzia definitiva

1. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del Codice in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o in misura superiore, in caso di ribasso superiore al 10% (dieci per cento), secondo quanto previsto dal richiamato art. 117.

2. La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Navigazione Lago di Iseo S.r.l. con sede in Costa Volpino (Bergamo), via Nazionale, 16.

6. La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, anche in contanti da corrispondere direttamente alla Società o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 116 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da

parte del Committente con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, previa emissione di apposita liberatoria da parte del Committente.

## **Art. 15 – Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria del Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **Art. 16 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

## **Art. 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri che, in base a norme legislative, regolamentari, contrattuali o convenzionali, siano eventualmente dovuti a qualsiasi ente e organismo pubblici o altro soggetto delegato o concessionario di ente od organismo pubblico, in relazione alla fabbricazione, al trasporto e allo scarico della fornitura;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore.
4. Il presente capitolato è soggetto all'IVA alle aliquote di legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d'onori si intendono I.V.A. esclusa.